

Monitoraggio. La circolare 38/E

I Paesi White list aggiornati dalle Entrate

IL PRINCIPIO

Alla lista contenuta nel Dm 4 settembre 1996 aggiunte le nazioni con le quali sono state siglate le convenzioni

Marco Piazza

■ La circolare 38/E del 2013 contiene una lista di **Paesi collaborativi** che assicurano al fisco italiano una adeguata possibilità di controllo attraverso lo scambio d'informazioni.

La lista è importante perché le attività detenute all'estero attraverso società o altre entità giuridiche (fondazioni o trust) localizzate in Paesi non collaborativi di cui i soggetti obbligati a compilare il modulo RW (persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti) siano "titolari effettivi", devono essere segnalate direttamente nel **quadro RW** in luogo della partecipazione, con l'indicazione della quota di partecipazione nella società o entità giuridica. In questo modo, l'Agenzia è in grado di conoscere direttamente il "contenuto" delle entità localizzate in Paesi non collaborativi, superando, così, gli ostacoli derivanti dalla mancanza di scambio d'informazioni.

In estrema sintesi, l'intento pare essere quello di fare includere nel quadro RW:

- tutte le partecipazioni in società ed entità giuridiche all'estero di cui si sia "titolari effettivi" tranne quelle che si detengano esclusivamente per il tramite di società italiane; le partecipazioni in entità estere detenute attraverso società italiane vanno indicate solo nel caso in cui unitamente a quelle detenute direttamente o per il tramite di entità giuridiche estere, servano a integrare la titolari-

tà effettiva;

e inoltre:

- di segnalare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero per il tramite di società ed entità giuridiche localizzate in Paesi non collaborativi di cui si sia titolari effettivi;
- fermo restando l'obbligo, come in passato, di indicare, in ogni caso, le attività (anche italiane) detenute all'estero attraverso soggetti fittiziamente interposti.

La circolare 38/E contiene utili esemplificazioni al riguardo. La nozione di "titolare effettivo" prende spunto dalla normativa anticiclaggio: è il soggetto che in ultima istanza possiede o controlla almeno il 25% di una società o di un'entità giuridica, con la particolarità che nel calcolo si computano anche le posizioni dei familiari di cui all'articolo 5, comma 5 del Testo unico e si tiene conto, nel caso di possesso o controllo indiretto, dell'eventuale effetto demoltiplicativo.

La lista dei Paesi collaborativi è stata redatta in base ai criteri direttivi contenuti nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013: «Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Tuir nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa».

L'Agenzia quindi ha aggiunto alla lista contenuta nel Dm 4 settembre 1996, da allora aggiornata sporadicamente, gli altri Paesi con i quali nel frattempo sono entrate in vigore convenzioni

contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio d'informazioni, omettendo, senza che se ne comprendano le ragioni, il Libano. Ricordiamo che il riferimento alla Jugoslavia serve a includere nella lista la Serbia e il Montenegro (risoluzione 99/E del 2013).

Quando entreranno in vigore gli accordi di scambio d'informazione (Tiea) siglati con alcuni paradisi fiscali (attualmente, Bermuda Cayman, Isole Cook, Gibilterra, Guernsey Isola di Man, Jersey), si deve ritenere che l'elenco debba considerarsi automaticamente aggiornato senza che sia necessario un intervento dell'Agenzia.

A dire il vero il provvedimento del 18 dicembre 2013 parla anche di Paesi «con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa». Essendo da escludere che si faccia riferimento alle direttive 2011/16/UE e 2010/24/UE che si applicano a Stati che già hanno in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni con l'Italia, pareva che il riferimento potesse riguardare i Paesi che adottano la Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale del 25 gennaio 1988, che è stata promossa dal Consiglio europeo. Se così fosse la lista dovrebbe comprendere anche Costa Rica e Belize, per i quali la convenzione è già in vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

